CAMERA DEI DEPUTATI N. 3183

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Disposizioni per la bonifica delle valanghe mediante distacco artificiale

Presentata l'11 novembre 2026

ONOREVOLI DEPUTATI ! – La presente proposta di legge al Parlamento è stata elaborata a seguito dei Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026. Questi ultimi, infatti, hanno fatto emergere la necessità di un ampliamento delle possibilità di intervento per azioni di bonifica delle slavine e, quindi, l'opportunità di modificare alcune regole attualmente vigenti, in particolare sull'utilizzo degli esplosivi al fine di provocare valanghe artificiali. In Italia, invero, si registrano restrizioni (non esistenti in altri Paesi dell'arco alpino) che rendono più complesso lo svolgimento delle attività di bonifica artificiale delle valanghe. Di seguito vengono sinteticamente illustrati i singoli articoli di cui si compone la proposta di legge statale.

L'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione dell'articolato. In sintesi, le finalità della presente proposta di legge al Parlamento sono tre:

1) dettare la disciplina delle procedure e delle metodologie per le attività di distacco artificiale delle valanghe; attualmente, infatti, non esiste una specifica e organica normativa statale di rango primario in materia, essendo le indicate attività di bonifica svolte e programmate sulla base di quanto previsto, in via generale, dalle leggi di pubblica sicurezza e, in particolare, dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento attuativo ossia il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché, per aspetti più puntuali, da norme, direttive e atti amministrativi statali, regionali e locali;

2) semplificare le condizioni per il trasporto e lo stoccaggio dei materiali e dei mezzi destinati agli interventi di bonifica

delle valanghe, salva l'applicazione di adeguate misure di sicurezza;

3) regolamentare e organizzare la formazione e i titoli abilitativi necessari per l'effettuazione degli interventi di bonifica delle valanghe, anche laddove si ricorra a dispositivi diversi dagli esplosivi.

Quanto all'ambito di applicazione, la proposta di legge al Parlamento chiarisce che l'impiegabilità delle procedure di distacco artificiale delle valanghe è prevista, in particolare, a tutela delle aree antropizzate e a garanzia dello scorrimento viario e ferroviario nelle zone di distacco, nonché in caso di pericolo, ovunque risultino aree di accumulo di rilevanti quantitativi nevosi.

All'articolo 2 si elencano le definizioni ritenute necessarie all'inquadramento generale e specifico della normativa in materia di valanghe, con particolare riferimento alle nozioni di « valanga artificiale », « dinamiti », « detonanti », « artifici pirotecnici », « sistemi a gas », « tecnico abilitato al distacco artificiale delle valanghe » e « soggetto interessato ».

Per quanto riguarda, più specificamente, il ruolo del soggetto interessato all'attivazione delle procedure di distacco artificiale delle valanghe, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, occorre considerare anche quanto previsto al comma 3 del successivo articolo 3 della proposta di legge al Parlamento, riguardo all'onere informativo, in capo a tale soggetto, nei confronti dell'autorità territoriale di protezione civile, ai fini dell'adozione dei provvedimenti del caso, laddove sussista una minaccia, per l'incolumità pubblica, derivante da rischio valanghivo.

L'articolo 3 mira a definire le procedure da seguire per le operazioni di distacco artificiale in sicurezza delle valanghe, differenziandole in base alle metodologie utilizzate.

Diversi sono, infatti, i rischi nell'impiego di sistemi a gas, pirotecnici o esplosivi, che, pertanto, richiedono procedure autorizzative distinte per il loro acquisto, trasporto, detenzione e impiego.

In considerazione di tali rischi, il soggetto interessato è tenuto a informare tempestivamente l'autorità territoriale di protezione civile competente ai sensi dell'articolo 6 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, affinché possa adottare gli eventuali provvedimenti di propria competenza, anche di carattere informativo nei confronti della popolazione.

In tale contesto, viene in parte conservata e riproposta la disciplina attualmente prevista dalle leggi in materia di pubblica sicurezza, che viene declinata secondo le esigenze di questo specifico settore di intervento; in parte, invece, si intende innovare il quadro ordinamentale, in particolare rendendo più semplice il trasporto e lo stoccaggio degli esplosivi, compresi gli artifici pirotecnici, rispetto ai quali si estende l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 104 del regio decreto n. 635 del 1940. L'utilizzo di questi ultimi, infatti, è più adatto ad alcune circostanze emergenziali che richiedono interventi più rapidi e mirati. Essi, inoltre, hanno un costo inferiore rispetto alle tecnologie a gas, che presuppongono elementi infrastrutturali o il trasporto in elicottero. Si consideri, infine, che alcune strumentazioni richiedono l'installazione di manufatti di rilevante impatto paesaggistico, in quanto inseriti nel contesto montano in modo permanente. A tale fine, si è previsto che il prefetto possa rilasciare una speciale licenza di durata plurimensile in modo da consentire agli operatori di detenere in deposito l'esplosivo necessario a far fronte al periodo dell'anno di maggior rischio valanghivo.

Quanto al trasporto di esplosivi, per facilitare le operazioni di distacco artificiale in situazioni di emergenza, si è disposto che il prefetto possa rilasciare una speciale licenza per consentirne il trasporto notturno. Per quanto riguarda, invece, il trasporto, la conservazione e l'utilizzo dei sistemi a gas ai fini di cui alla presente proposta di legge al Parlamento, si rinvia a linee guida ministeriali, da adottare sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in ragione dell'intreccio di competenze (esclusive statali e concorrenti) sottese alla disciplina del distacco artificiale delle valanghe (quali sicurezza, tutela

della salute, tutela dell'ambiente, protezione civile e professioni).

L'articolo 4 intende individuare un percorso di formazione unitario con esame finale e aggiornamento periodico programmato che conduca all'acquisizione del titolo di tecnico abilitato al distacco artificiale delle valanghe, integrando in modo coerente le competenze teorico-pratiche, normative e operative richieste dal settore.

Attualmente, infatti, il quadro normativo di riferimento, fondato in larga parte sulle disposizioni di pubblica sicurezza (in particolare, il testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e, sulla polizia delle miniere e delle cave, il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128), risulta frammentato e caratterizzato da una pluralità di titoli abilitativi e procedimenti autorizzatori. Tale assetto comporta, per coloro che intendono operare nel settore, il sostenimento di molteplici esami di idoneità tecnica e l'acquisizione di licenze differenti, cioè variabili in funzione delle tecniche di bonifica impiegate e delle specifiche tipologie di intervento, con conseguenti disomogeneità applicative anche a livello territoriale.

La soluzione proposta è quella di un esame svolto davanti ad una commissione tecnica provinciale all'esito di un percorso di formazione teorico-pratico erogato da soggetti, pubblici o privati, accreditati presso un apposito registro, da istituire con legge regionale. Il titolo abilitativo è rilasciato dal prefetto, previo parere favorevole della medesima commissione tecnica provinciale. Anche in questo caso, gli aspetti di maggior dettaglio vengono demandati ad un apposito provvedimento statale (un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in applicazione del principio di leale collaborazione interistituzionale.

L'articolo salvaguarda, altresì, la specificità del mestiere del fochino, ai sensi della normativa vigente, in caso di operazioni di distacco con impiego di dinamiti o di detonanti.

L'articolo 5 prevede le misure sanzionatorie amministrative pecuniarie – lasciando immutata la disciplina penalistica in caso di reato – differenziate per chi esercita l'attività di distacco artificiale delle valanghe senza titolo abilitativo o per chi la esercita con titolo inefficace.

Si stabilisce, altresì, che, in caso di mancata frequentazione dei corsi di aggiornamento di cui all'articolo 4, comma 7, il titolo di tecnico abilitato al distacco artificiale delle valanghe perda efficacia. Lo stesso diviene nuovamente efficace solo all'esito del completamento del corso di aggiornamento.

La competenza all'applicazione delle suddette sanzioni amministrative spetta alle prefetture territorialmente competenti.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria, attestando che dalla presente proposta di legge al Parlamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per le ragioni riportate nella relazione tecnico-finanziaria.

L'articolo 7, infine, reca termini e disposizioni necessari all'applicazione e all'attuazione di quanto previsto dalla presente proposta di legge al Parlamento e, in particolare, il comma 1 mira ad evitare che i soggetti che esercitano l'attività di distacco artificiale delle valanghe da almeno tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della legge debbano interromperne lo svolgimento, nelle more del completamento del percorso formativo; è, perciò, previsto un meccanismo di rilascio, su richiesta dell'interessato, del titolo di tecnico abilitato al distacco artificiale delle valanghe senza esame né frequentazione del corso di cui all'articolo 4, presentando una domanda, corredata da apposita documentazione, alla prefettura territorialmente competente. I successivi commi da 2 a 5 chiariscono i termini per l'adozione degli atti attuativi, statali e regionali, della presente proposta di legge al Parlamento, con specificazione al comma 6 del *dies a quo* di applicazione della medesima legge.

Il comma 7 contiene la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale, mentre i commi 8 e 9 prevedono misure di leale collaborazione per il migliore esercizio delle funzioni previste dalla proposta di legge al Parlamento a livello interregionale, nonché rispetto ai Paesi confinanti con l'Italia.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

L'articolo 6 della presente proposta di legge al Parlamento prevede la clausola di neutralità finanziaria, in quanto l'attuazione delle disposizioni ivi previste (di natura precipuamente organizzativa e procedurale) non implica l'esigenza di stanziare risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelle già disponibili per il perseguimento delle finalità previste.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA REGIONALE

—

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina gli interventi volti a provocare, in condizioni di sicurezza, valanghe artificiali in caso di pericolo per l'incolumità pubblica a tutela delle aree antropizzate, a protezione della popolazione, dei beni e dei servizi esposti nonché a garanzia dello scorrimento viario e ferroviario nelle zone di distacco artificiale e, più in generale, in caso di pericolo, ovunque risultino aree di accumulo di rilevanti quantitativi nevosi.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la presente legge:

a) definisce le procedure e le metodologie da utilizzare per gli interventi di bonifica delle valanghe mediante distacco artificiale, in modo da ridurne i tempi di effettuazione;

b) prevede condizioni semplificate per il trasporto e lo stoccaggio dei materiali e dei mezzi destinati agli interventi di bonifica di cui alla lettera *a)*, salva l'applicazione di adeguate misure di sicurezza;

c) reca disposizioni di coordinamento per la regolamentazione, l'organizzazione e l'effettuazione della formazione, nonché per il conseguimento dei titoli abilitativi necessari all'effettuazione degli interventi di bonifica delle valanghe.

3. Alla disciplina dei contenuti tecnici e di dettaglio derivanti dalle previsioni della presente legge, per le quali non è previsto rinvio alla normativa attuativa regionale o locale, si provvede con appositi decreti dei Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del-

l'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si applicano le seguenti definizioni:

a) « valanga artificiale », « distacco artificiale » e « bonifica delle valanghe »: il distacco programmato e controllato di una valanga che costituisce una minaccia per la pubblica incolumità, quale misura strutturale per la mitigazione del rischio valanghivo;

b) « dinamiti »: gli esplosivi appartenenti alla seconda categoria di cui all'articolo 82, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

c) « detonanti »: gli esplosivi appartenenti alla terza categoria di cui all'articolo 82, primo comma, del regio decreto n. 635 del 1940;

d) « artifici pirotecnici »: gli esplosivi appartenenti alla prima, quarta e quinta categoria di cui all'articolo 82, primo comma, del regio decreto n. 635 del 1940;

e) « sistemi a gas »: gli strumenti, fissi o mobili, che utilizzano miscele di gas al fine di innescare una detonazione, anche con sistemi remotizzati;

f) « tecnico abilitato al distacco artificiale delle valanghe »: il soggetto in possesso del titolo di cui all'articolo 4, comma 1;

g) « soggetto interessato »: il soggetto, pubblico o privato, che abbia interesse all'attivazione delle procedure per il distacco artificiale, in quanto titolare di diritti o concessioni insistenti su beni immobili esposti a rischio valanghivo ovvero in qualità di autorità preposta alla tutela dell'incolumità pubblica nonché dei beni, delle aree e dei servizi esposti a rischio valanghivo, con riferimento all'ambito territoriale di competenza.

Art. 3.

(Procedure per le attività di distacco artificiale delle valanghe)

1. I distacchi artificiali delle valanghe possono essere eseguiti mediante l'impiego di dinamiti, detonanti, artifici pirotecnici e sistemi a gas, fissi o mobili.

2. Le operazioni di distacco artificiale delle valanghe, quale che sia il mezzo impiegato, sono svolte da tecnici abilitati al distacco artificiale delle valanghe.

3. Quale che sia il mezzo impiegato tra quelli di cui al comma 1, il soggetto interessato informa tempestivamente l'autorità territoriale di protezione civile di cui all'articolo 6 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, localmente interessata, ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti di competenza, anche di carattere informativo, nei confronti della popolazione.

4. Per i distacchi artificiali delle valanghe eseguiti mediante l'impiego di dinamiti e detonanti, il soggetto interessato richiede all'autorità locale di pubblica sicurezza il certificato di cui all'articolo 104 del regio decreto n. 635 del 1940. Ottenuto il certificato, il soggetto interessato, se non munito di permesso di porto d'armi, richiede al questore il nulla osta per l'acquisto della quantità di esplosivo, ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

5. Per i distacchi artificiali delle valanghe eseguiti mediante l'impiego di artifici pirotecnici il soggetto interessato richiede all'autorità locale di pubblica sicurezza il certificato di cui all'articolo 104 del regio decreto n. 635 del 1940.

6. Per il trasporto di dinamiti e detonanti il fornitore richiede, su incarico dell'utilizzatore, il rilascio della licenza di cui all'articolo 46 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, fatto salvo il rispetto di quanto previsto all'articolo 106 del regio decreto n. 635 del 1940.

7. Per il trasporto di artifici pirotecnici il fornitore richiede, su incarico dell'utilizzatore, il rilascio della licenza di cui all'articolo 47 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

8. Il trasporto di esplosivi di qualsiasi categoria deve avvenire in orario diurno. Ai fini della presente legge, il prefetto può rilasciare una speciale licenza per consentire il trasporto notturno, ove sussistano le necessarie condizioni di sicurezza e la situazione d'emergenza connessa al rischio valanghivo non permetta il differimento del trasporto in orario diurno.

9. Ai fini della presente legge e in deroga a quanto previsto dall'articolo 100 del regio decreto n. 635 del 1940, il prefetto può rilasciare una licenza di durata plurimensile, che autorizza la detenzione di esplosivi di qualsiasi categoria per il periodo dell'anno di maggior rischio valanghivo, individuato dall'autorità di protezione civile a livello regionale. Il materiale esplosivo è custodito in luogo adatto e autorizzato, ubicato al di fuori dei centri abitati e dei luoghi che prevedono la permanenza di persone, con divieto di vendita, cessione o consegna ad altri.

10. Per i distacchi artificiali delle valanghe eseguiti mediante l'impiego di sistemi a gas il soggetto interessato richiede l'autorizzazione all'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 57 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

11. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con decreto adotta linee guida per il trasporto, la conservazione e l'utilizzo dei sistemi a gas ai fini del distacco artificiale delle valanghe.

12. Nella realizzazione degli interventi di distacco artificiale delle valanghe, la scelta delle soluzioni tecniche, ivi comprese le opere e gli impianti permanenti, è effettuata sulla base di una valutazione comparativa delle condizioni locali, dell'efficacia attesa nella mitigazione del rischio valanghivo, della sicurezza degli operatori e dei costi di realizzazione, gestione, manutenzione e dismissione, considerati nell'intero ciclo di vita dell'intervento.

13. Gli interventi di distacco artificiale delle valanghe, in quanto attività volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei

rischi, integrano la pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. Alla disciplina dei contenuti tecnici e di dettaglio, tra cui i criteri per la predisposizione di un piano operativo, provvede la normativa attuativa regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 4.

(Titolo di tecnico abilitato al distacco artificiale delle valanghe)

1. Il titolo di tecnico abilitato al distacco artificiale delle valanghe è rilasciato dal prefetto, previo parere favorevole di una commissione tecnica provinciale costituita ai sensi del comma 2, presso la quale è effettuato un apposito esame a seguito del percorso formativo di cui al comma 3.

2. La composizione, le competenze e l'attività delle commissioni tecniche provinciali di cui al comma 1 sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

3. Per il conseguimento del titolo a seguito dell'esito positivo dell'esame di cui al comma 1 è necessaria la frequenza di un percorso di formazione teorico-pratico, erogato da soggetti, pubblici o privati, accreditati presso le regioni e disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, con il quale sono, altresì, stabiliti i requisiti minimi per l'accreditamento e definiti i contenuti formativi minimi, a garanzia di uniformità.

4. Le regioni istituiscono, con legge regionale, un registro dei soggetti che erogano i corsi di formazione di cui al comma 3, individuando i requisiti che devono possedere gli iscritti al registro e specificando i contenuti dei programmi formativi, anche in ragione di eventuali specificità territoriali, in coerenza con i requisiti di cui al comma 3.

5. Il titolo di cui al comma 1 abilita al compimento delle operazioni di distacco

artificiale delle valanghe di cui alla presente legge mediante l'impiego di artifici pirotecnici e sistemi a gas.

6. Le operazioni di distacco artificiale che prevedono l'impiego di dinamiti o detonanti possono essere eseguite esclusivamente dai tecnici abilitati al distacco artificiale delle valanghe in possesso della licenza per il mestiere del fochino, ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.

7. Il tecnico abilitato al distacco artificiale delle valanghe è tenuto a seguire percorsi di aggiornamento periodico secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato ai sensi della normativa vigente, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, avendo riguardo, in particolare, alla gravità della violazione e all'attività posta in essere dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione:

a) da 1.500 a 15.000 euro, in caso di esercizio dell'attività di distacco artificiale in assenza della prescritta abilitazione;

b) da 500 a 2.000 euro, in caso di esercizio dell'attività di cui alla lettera *a)* con titolo inefficace ai sensi del comma 2.

2. In caso di mancato aggiornamento ai sensi dell'articolo 4, comma 7, il titolo di cui all'articolo 4, comma 1, perde efficacia fino all'avvenuto aggiornamento.

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono accertate, irrogate e introitate dalle prefetture territorialmente competenti nel rispetto delle procedure e dei princìpi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si fa fronte con le risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

(Norme transitorie e finali)

1. Fatto salvo quanto prescritto all'articolo 4, comma 7, i soggetti che esercitano l'attività di distacco artificiale delle valanghe da almeno tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono ottenere il titolo di tecnico abilitato al distacco artificiale delle valanghe senza superamento dell'esame di cui all'articolo 4, comma 1, e senza frequentare il corso di cui all'articolo 4, comma 3, formulando domanda documentata alla prefettura territorialmente competente.

2. Fino al completamento della procedura di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma 1 possono continuare a svolgere le attività per le quali risultano già qualificati, nel rispetto della normativa vigente.

3. I decreti di cui all'articolo 1, comma 3, sono adottati entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le linee guida di cui all'articolo 3, comma 11, sono adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni approvano le leggi regionali di cui all'articolo 4, comma 4, entro dodici mesi dall'approvazione del decreto di cui al primo periodo.

6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 3, 4 e 5, la presente legge si applica dalla data di approvazione dell'ultimo degli atti statali di cui ai suddetti commi, nonché, a livello territoriale locale, dalla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale approvata ai sensi dell'articolo 4, comma 4.

7. Le disposizioni della presente legge si applicano anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e

di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

8. Per il migliore esercizio delle funzioni di competenza afferenti all'oggetto della presente legge, le regioni possono concludere intese con altre regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 117 della Costituzione e svolgere attività internazionale con enti territoriali interni ad altri Stati ai sensi dell'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

9. Lo Stato promuove accordi con i Paesi confinanti per definire misure di coordinamento ai fini dell'applicazione congiunta, nelle zone di confine, di interventi di bonifica delle valanghe mediante distacco artificiale ai sensi della presente legge.